

Sentenza n. 21836/2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Dott. PAOLO STILE | Presidente |
| Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO | Rel. Consigliere |
| Dott. PIETRO CURZIO | Consigliere |
| Dott. GIUSEPPE BRONZINI | Consigliere |
| Dott. CATERINA MAROTTA | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22505-2011 proposto da:

UNIVERSITA' STUDI DI CAGLIARI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- **ricorrente** -

contro

- **intimata** -

Nonché da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato PACIFICO ROSALIA, giusta delega in atti;

-**controricorrente e ricorrente incidentale** -

contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI;

- **Intimata** -

avverso la sentenza n. 40/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/02/2011 r.g.n. 315/09; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2012 dal Consigliere Dott GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato PACIFICO ROSALIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Cagliari, riformando la sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda *****, proposta nei confronti dell'Università degli Studi di Cagliari, dichiarava che tra le parti era intercorso dal 10 aprile 2002 al 30 settembre 2010 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come lettore ed esperto linguistico di madre lingua russa con condanna della predetta Università al pagamento del relativo trattamento economico con deduzione di quanto corrisposto a diverso titolo.

La Corte del merito poneva a base del *decisum* il rilievo secondo il quale il contratto a termine stipulato con la ***** nel 2002, per lo svolgimento di attività di collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua straniera, non era sorretto da esigenze temporanee in quanto fino al 2010, quando venne soppresso l'insegnamento della lingua russa, la stessa attività era stata svolta da altra persona, ossia la *****, la quale era stata, con vari contratti a termine succedutesi nel tempo, assunta formalmente con contratto di "saper fare" che, però, non aveva un oggetto diverso da quello stipulato con la ricorrente.

Tanto secondo la Corte del merito era desumibile dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal legale rappresentate dell'Università.

Avverso questa sentenza l'Università in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione incidentale affidata ad un unico motivo, illustrato da memoria. L'intimata presenta, dopo le conclusioni orali del Pubblico Ministero, osservazioni scritte ex ult.comma art. 379 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti in quanto riguardano l'impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione degli artt. 2697 cc in combinato disposto con l'art. I DLGS 6 settembre 2001 n. 368 e con l'art. 4 DL 21 aprile 1995 n. 120 convertito in Legge 21 giugno 1995 n. 236 dall'art. 1, comma 1.

Assume al riguardo che la conclusione cui è pervenuta la Corte di Appello è in chiara violazione dell'onere della prova non avendo l'originaria ricorrente dimostrata l'assenza di esigenze temporanee tali da giustificare la legittimità del contratto a termine stipulato. Il motivo non è fondato.

Invero, la Corte del merito non pone a fondamento del proprio *decisum* circostanze non allegate dalla parte, bensì elementi dedotti dalla originaria ricorrente (contratti stipulati dall'Università con altro soggetto), che secondo il suo apprezzamento hanno trovato riscontro nelle stesse dichiarazioni rese della controparte in sede di libero interrogatorio.

Del resto è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte la *regola iuris* secondo la quale il principio generale di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 cc, deve essere temperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, cpc) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice. Ne deriva che la soccombenza dell'attore consegue alla inottemperanza dell'onere probatorio a suo

carico soltanto nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio (V. per tutte Cass. 9 giugno 2008 n. 15162 e Cass. 2 febbraio 2006 n. 2285).

Con la seconda censura la ricorrente principale, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, allega che la Corte del merito non tiene conto che la ***** non ha dimostrato che il contratto da lei stipulato aveva il medesimo oggetto di quelli intervenuti successivamente con altro soggetto.

Né considera le risultanze documentali (contratti stipulati con l'*****), i motivi di appello e le allegazioni di parte avversa.

La censura non è condivisibile.

Quanto alla assunta mancata dimostrazione rileva il Collegio che l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale dalle dichiarazioni rese dalla controparte è evincibile la sovrapposibilità dell'oggetto dei vari contratti, integra un apprezzamento di fatto che in quanto congruamente motivato è sottratto al sindacato di questa Corte di legittimità.

Circa le richiamate risultanze documentali è assorbente, di contro, la considerazione che la ricorrente principale, in violazione del principio di autosufficienza, non riporta nel ricorso il contenuto, almeno nella parte che rileva ai fini della presente causa, dei contratti di cui trattasi.

Per il resto si rinvia a quanto osservato relativamente all'esame del primo motivo del ricorso e a quanto viene rilevato con riferimento al successivo motivo.

Con la terza critica la ricorrente principale, prospettando violazione dell'art. 342 e 112 cpc, sottolinea che la tesi affermata dalla Corte di Appello contrasta con gli stessi assunti svolti in appello dalla attuale resistente.

Anche questa critica risulta infondata.

Questa Corte, infatti, ha più volte chiarito che la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 cpc riguarda il *petitum* che va determinato con riferimento a quello che

viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello del *tantum devolutum quantum appellatum* (artt. 434 e 437 cpc), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, dell'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dalla parte (per tutte, da ultimo, Cass. 24 marzo 2011 n.6757).

Con l'ultima censura la ricorrente principale, denunciando violazione dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, lamenta la mancata applicazione della nuova normativa in tema di risarcimento del danno. La censura è priva di decisività.

Infatti considerato che la Corte di Appello condanna l'Università convenuta al pagamento delle differenze retributive dedotto quanto corrisposto già alla ***** a diverso titolo, la ricorrente principale avrebbe dovuto allegare che, per effetto di tale deduzione, spettava alla controparte una differenza retributiva superiore a quella stabilita dalla denunciata normativa.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale si assume che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che l'insegnamento della lingua russa fosse cessato nel 2010 così inesattamente determinando la data finale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine richiama la domanda di ammissione alla selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico vacante inerente all'insegnamento di seconda lingua straniera -idoneità Russo- per l'anno accademico 2010/2011 prodotta tardivamente in appello perché conosciuta solo successivamente. La censura è fondata.

Invero la Corte del merito non ha tenuto conto del decisivo richiamato documento la cui tardiva produzione è giustificata dalla conoscenza del relativo documento e, quindi, del fatto che l'insegnamento della lingua russa non era cessato presso l'Università degli Studi di Cagliari, solo nel corso del giudizio di appello e tanto avuto

riguardo anche al tempo della formazione stessa del documento (Cfr. Cass. S.U. 20 aprile 2005 n. 8202).

In conclusione il ricorso principale va rigettato ed in accoglimento del ricorso incidentale la sentenza impugnata va cassata in parte *qua* con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello designata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale cassa, in relazione all'accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012.

Il Presidente

Il Consigliere est.